

Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21-06-2018) 03-06-2019, n. 15108

"Omissis"

Svolgimento del processo

che:

- il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 5 settembre 2014 dalla società Alfa s.a.s. di *omissis* (d'ora in poi Alfa) nei confronti della società Beta s.p.a. (d'ora in poi Beta) avverso la sentenza della corte d'appello di B. numero *omissis* emessa il *omissis* 2012 depositata il *omissis* 2012;
- il contenzioso insorto fra le parti riguarda il pagamento di lavori appaltati dalla società Beta alla Alfa per la riqualificazione delle barriere parapetto laterali;
- al fine di conseguirne il pagamento la società Alfa aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo e la società Beta aveva proposto opposizione ad esso;
- a seguito di ricorso proposto ex art. 647 c.p.c., da parte della società ingiungente, il Tribunale di B., a conclusione del giudizio di opposizione, aveva con sentenza n. *omissis* del 2008 dichiarato inammissibile l'opposizione ed esecutivo il decreto ingiuntivo;
- proposto gravame da parte della società Beta, nella contumacia della Alfa la corte *omissis* riformava la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo condannando Alfa al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
- la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Alfa con ricorso notificato ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 2, ed articolata sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., cui resiste con controricorso la società Beta, pure illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

che:

- va preliminarmente esaminata l'ammissibilità del ricorso poichè parte ricorrente, consapevole di avere proceduto alla notifica del ricorso oltre il termine lungo di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1, allega di non avere avuto notizia sino al 18/6/2014 del fatto che Beta aveva impugnato con esito favorevole la sentenza n. *omissis* 2008 pronunciata dal Tribunale di B.;
- a giustificazione dell'ammissibilità del ricorso deduce in particolare la nullità della notifica dell'atto di impugnazione effettuata dalla società Beta il 18/7/2008 a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982, ed ai sensi della L. n. 53 del 1994, dal legale di detta società presso la sede della società Alfa e cioè in (OMISSIS) in persona di S.R., figlia del titolare, dichiaratasi "familiare convivente";
- secondo la società ricorrente la notifica sarebbe viziata perchè effettuata alla figlia non convivente ed in luogo diverso dalla sede legale;
- inoltre, essendo stata eseguita per posta e non consegnata personalmente al destinatario, l'agente postale non ne ha dato notizia al destinatario medesimo mediante comunicazione di avvenuta notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, al tempo vigente;
- la prospettazione del ricorrente è tuttavia infondata poichè la notifica non è nulla;

- appare correttamente individuate il luogo ove effettuarla e cioè la sede legale della società ai sensi dell'art. 145 c.p.c., e coincidente con la residenza del socio accomandatario e legale rappresentante in (OMISSIS);
- la tesi della ricorrente secondo la quale la consegna sarebbe avvenuta in altro luogo ed a persona non convivente, non risulta dimostrata, poichè l'attestazione contenuta nella relata di notifica può essere contrastata solo con querela di falso, che, invece, non risulta utilmente esperita;
- infatti, è principio consolidato che in materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicchè la dichiarazione del ricevente (nella specie, di essere "familiare convivente"), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario. (cfr. Cass. 26134/2016; 14865/2012; 2421/2014; 11452/2003);
- allo stesso modo è infondata la nullità della notifica prospettata con riguardo alla dedotta mancata attestazione dell'adempimento previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, nel testo vigente alla data di effettuazione della notifica il 17/7/2008;
- la norma prevedeva che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata;
- si tratta di una previsione introdotta simmetricamente a quanto previsto dall'art. 139 c.p.c., comma 4, per il caso di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere od al vicino, a soggetto cioè diverso dal destinatario;
- l'obbligo di invio della raccomandata opera perciò nel caso di notifica a mezzo posta allorchè l'agente postale consegni il plico al portiere (Cass. 1366/2010) ovvero al vicino (cfr. Cass. 19366/2013);
- non opera nel caso di notifica effettuata mediante consegna ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, e, analogamente, deve ritenersi non operare in quello di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2;
- conseguentemente non opera nel caso di specie, essendo la consegna effettuata a favore di persona dichiaratasi figlia convivente e, pertanto, la notifica non è nulla e legittima la declaratoria di contumacia a suo tempo formulata dal giudice di appello;
- deriva da quanto sin qui considerato che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 327 c.p.c., comma 2, e che la notifica del ricorso in data 5/9/2014 è tardiva ed il ricorso inammissibile;
- in applicazione della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente che liquida in Euro 7200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019